



COMUNE DI MONTEGALDA

PROVINCIA DI VICENZA

Prot. 2788
Registro Ordinanze n.19 /2020
Atto n 13 /2020

ORDINANZA

OGGETTO: MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA VIRUS COVID 19. APPROVAZIONE DEL PIANO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO ALL'APERTO E AL CHIUSO SETTIMANALE DEL LUNEDÌ MATTINA E VENERDÌ POMERIGGIO.

PERIODO DAL 04/05/2020 AL 17/05/2020.

IL SINDACO

Richiamate le seguenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus Covid – 19:

- Il D.L. n. 6 del 23/02/2020;
- Il D.P.C.M. 23/02/2020 , il D.P.C.M. 25/02/2020, il D.P.C.M. 01/03/2020, il D.P.C.M. 08/03/2020, il D.P.C.M. 09/03/2020, il D.P.C.M. 11/03/2020, il D.P.C.M. 22/03/2020, il D.P.C.M. 01/04/2020;
- L'ordinanza del Ministro della salute 20/03/2020;
- Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25/03/2020;
- L'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20/03/2020;
- Il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- Il D.L. n. 19 del 25/03/2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03/04/2020;

Visto che con il D.P.C.M. 01/04/2020 è stata prorogata fino al 13/04/2020 l'efficacia delle disposizioni del D.P.C.M. 8,9,11 e 22 marzo 2020, di quelle previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 20/03/2020 e dell'Ordinanza del 28/03/2020, adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che ha disposto nuove misure con effetto dalla data del 14 aprile 2020 ed efficacia fino al 3 maggio 2020 ed ha, altresì, disposto che dalla data di efficacia delle disposizioni del decreto medesimo cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “ ulteriori disposizioni attuative del Decreto – Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Preso atto che nell'ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03/04/2020, si prevede, fino al 13/04/2020 il divieto dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto o al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un piano che prevede anche le seguenti condizioni minimali:

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 38 del 04 Aprile 2020;

Visto l'Ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID – 19. .Ulteriori disposizioni ;

Considerato , che nell'ordinanza del Presidente della Giunta regionale di cui sopra si prevede, fino al 3 maggio 2020, “il divieto dell'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato a commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali

- Una perimetrazione nel caso di mercati all'aperto;
- Presenza di un varco di accesso separato da quello// di uscita;
- Sorveglianza pubblica o privata che verifichi le distanze sociali ed il rispetto del divieto di assenbramento, nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
- Per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine e, comunque garantendo la copertura da naso e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto K dell'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13/04/2020, e dell'allegato 5 el DPCM 10/04/2020 ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva ;
- Visto che, in tale senso, è stato predisposto il piano, allegato alla presente ordinanza che disciplina la perimetrazione dell'area mercatale, l'accesso e l'uscita

dei mezzi e dei clienti, la disposizione dei posteggi, l'uso dei dispositivi di protezione individuale ed alcune norme comportamentali;

- **Vista** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 04 Maggio 2020;

Ritenuto, pertanto, di consentire lo svolgimento del mercato settimanale del Lunedì mattina in Piazza Marconi (lato Municipio) e del Venerdì pomeriggio in Piazza Marconi (lato Banche), purché siano rispettate le misure sopracitate e quelle previste nell'allegato Piano;

Tenuto conto, nel rispetto delle sopracitate disposizioni normative, che il mercato dei generi alimentari costituisce un importante momento di approvigionamento di frutta e verdura fresca, anche a prezzi competitivi ed è una significativa modalità di aiuto per gli imprenditori commerciali ed agricoli, per poter garantire loro la sopravvivenza economica ed imprenditoriale e che l'Amministrazione comunale ha espresso la volontà di aderire alla realizzazione del presente Piano, che costituisce l'unica modalità possibile per raggiungere gli scopi appena enunciati, ricordando che, per poter avere successo, il presente Piano deve essere oltre che condiviso, anche realizzato con puntigliosa modalità di tutti, per il bene di tutti;

Visti gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

che, fino al **17 maggio 2020 compreso**, l'effettuazione dei mercati all'aperto del Lunedì mattina e Venerdì pomeriggio, avvenga rispettando rigorosamente quanto di seguito indicato:

1. le aree mercatali all'aperto devono essere perimetrate ;
2. in tutti i mercati deve essere garantita la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- 3 la sorveglianza deve essere effettuata **da personale autorizzato dall'amministrazione comunale** e oggetto di sorveglianza devono essere le verifiche delle distanze sociali che devono essere garantite in misura non inferiore a **due metri**, il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell'accesso all'area di vendita;
4. gli operatori dei mercati e l'utenza devono usare obbligatoriamente guanti e mascherine e, comunque, devono garantire la copertura di naso e bocca;
5. devono, altresì, essere rispettate nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso, sia nelle aree di vendita, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno **due metri** e l'accesso deve essere limitato ad un soggetto per nucleo familiare salva necessità di accompagnamento; **deve essere garantita dagli operatori la disponibilità di sistemi per la disinfezione delle mani accanto a tastiere, schermi touch e altri sistemi di pagamento.**

AVVERTE

Che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400,00 a Euro 3.000,00 in conformità all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza all'Albo pretorio

INDIVIDUA

ai sensi della L. 241/1990 quale responsabile del procedimento il Dott. Remigio ALESSI;

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato e diffuso nelle consuete forme di Legge.
Copia va trasmessa alla Prefettura, al Comando di Polizia Locale e alle altre Forze dell'Ordine per assicurare la sua osservanza ed alle associazioni di categoria degli operatori del commercio su aree pubbliche, maggiormente rappresentative.

Dalla residenza municipale, 05 maggio 2020

IL SINDACO

Nardin dott. Andrea

(Documento con firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ex art 3, comma 2, D. Lgs. 12 febbraio 1993 n. 39)



